



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00990/2026

Decisione n. 78

Anno 2026

**IL COLLEGIO DI GARANZIA
PRIMA SEZIONE**

composta da

Vito Branca - Presidente

Piero Floreani - Relatore

Giuseppe Andreotta

Marcello de Luca Tamajo

Enzo Paolini - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. **65/2026**, presentato, in data 7 agosto 2026, dalla **ACR Messina 1900 SSD ARL**, con sede in Messina, alla via Nino Bixio, n. 9, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, sig. [omissis], rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Flavia Tortorella (avvflaviatortorella@pec.it) e Luis Vizzino (luis.vizzino@pec.it), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Flavia Tortorella in Roma, alla Piazza Alessandria, n. 24,

contro

la **Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)**, in persona del Presidente *pro tempore*, dott. Giovanni Malagò, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Viglione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 17, pec: legale@pec.studiolegaleviglione.it,

e

la **Procura Federale della FIGC**, in persona del Procuratore Federale, cons. Giuseppe Chinè, non costituitasi in giudizio,

e con notifica effettuata anche nei confronti

della **Lega Nazionale Dilettanti (LND)**, in persona del suo Presidente e legale rappresentate *pro-tempore*, Dott. Giancarlo Abete, non costituitasi in giudizio,

e

della **Procura Generale presso il CONI**, in persona del Procuratore Generale dello Sport, Pref. Ugo Taucer,

avverso

la decisione della Corte Federale D'Appello – FIGC, a Sezioni Unite, emessa con C.U. n. 0006/CFA-2026/2027 del 10 luglio 2026.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 15 settembre 2026, i difensori della parte ricorrente - ACR Messina 1900 SSDARL - avv.ti Flavia Tortorella e Luis Vizzino; l'avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Villani, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio, nello stesso giorno, il relatore, cons. Piero Floreani.

Ritenuto in fatto

1. Con ricorso depositato in data 7 agosto 2026, la società A.C.R. Messina 1900 S.S.D. a r.l. (d'ora innanzi Messina 1900) ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport per l'annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Federale d'Appello, Sezioni Unite, n. 0006/CFA-2026-2027 (Registro Procedimenti n. 0177/CFA/2025-2026; resa all'esito dell'udienza del 30 giugno 2026 e pubblicata in data 10 luglio 2026), con la quale, in parziale accoglimento del reclamo proposto avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 572 dell'8 maggio 2026, è stata annullata la sola sanzione dell'ammenda ed è stata confermata la penalizzazione di due punti in classifica.

La vicenda trae origine dai fatti accaduti in occasione delle gare Milazzo SSD a r.l. – Messina SSD a r.l. del 13 ottobre 2025 e Messina SSD a r.l. – Castrumfavara del 20 ottobre 2025, entrambe valevoli per il girone A del Campionato Juniores Under 19, nelle quali erano stati schierati i calciatori [omissis] e [omissis], privi, alla data delle rispettive gare, di regolare tesseramento.

2. Va tenuto presente che il Tribunale ordinario di Messina, con provvedimento del 12 settembre 2025, aveva dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della A.C.R. Messina S.r.l., società *avente per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive ed in particolare la formazione, la preparazione e la gestione di squadre di calcio nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività calcistica in genere*. Con successivo provvedimento del 19 settembre 2025, è stato disposto l'esercizio provvisorio del ramo d'azienda sportiva, successivamente prorogato con provvedimenti del 29 settembre, del 4 novembre e, da ultimo, del 3 dicembre 2025 sino al 15 dicembre 2025. Sicché, i fatti rilevanti trovano collocazione temporale durante l'esercizio provvisorio gestito dalla curatela.

3. Il Giudice Sportivo Territoriale, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 151 del 23 ottobre 2025, ha accertato l'irregolare impiego dei due calciatori, ha sanzionato la società con la perdita della gara Messina – Castrumfavara con il punteggio di 0-3 e ha disposto l'inibizione, sino al 15 novembre 2025, del dirigente accompagnatore [omissis]. Il tesseramento dei due calciatori è intervenuto soltanto in epoca successiva alle gare, e, segnatamente, in data 21 ottobre 2025 quanto a [omissis] e in data 6 novembre 2025 quanto a [omissis].

3.1. In data 25 ottobre 2025 – in epoca successiva sia alle gare in questione, sia all'accertamento del Giudice Sportivo Territoriale – è stata costituita la società odierna ricorrente, A.C.R. Messina 1900 S.S.D. a r.l., con registrazione dell'atto costitutivo avvenuta in data 27 ottobre 2025. Con atto per man del notaio [omissis] del 9 dicembre 2025, la curatela della liquidazione giudiziale della ACR Messina S.r.l. ha proceduto al *trasferimento in seguito ad aggiudicazione all'esito di*

vendita sincrona mista in sede di liquidazione giudiziale dell'“intera Azienda della società ACR Messina in favore della società A.C.R. Messina 1900 S.S.D. a r.l., comprensiva di marchi, contratti in essere con i giocatori, staff tecnico e, in genere, di tutti i tesserati, nonché di beni mobili e attrezzature sportive; nel medesimo atto si dava conto della penalizzazione di quattordici punti già gravante sulla prima squadra per effetto di una precedente decisione della giustizia sportiva, nonché dell'accettazione, da parte dell'acquirente, del trasferimento in contenzioso.

3.2. All'esito della procedura di cui all'art. 52 delle N.O.I.F., con Comunicato Ufficiale n. 111/A del 15 dicembre 2025, il Presidente Federale ha deliberato la revoca dell'affiliazione della A.C.R. Messina S.r.l. in liquidazione giudiziale, l'affiliazione della A.C.R. Messina 1900 S.S.D. a r.l. ed il trasferimento a quest'ultima del titolo sportivo e del parco tesserati della società nei cui confronti è stata disposta la revoca.

3.3. In data 7 aprile 2026, la Procura Federale ha notificato alla ricorrente e al suo presidente l'avviso di conclusione delle indagini e, con nota prot. 27902/755pfi25-26/PM/fl del 23 aprile 2026, la Procura Federale Interregionale ha deferito, dinanzi al Tribunale Federale Territoriale, presso il Comitato Regionale Sicilia, [omissis], all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza, [omissis], dirigente accompagnatore, i calciatori [omissis] e [omissis], nonché la società A.C.R. Messina 1900 S.S.D. a r.l., a *titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri [omissis], [omissis], [omissis] e [omissis] così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.*

Al presidente, in particolare, era stata contestata la violazione degli artt. 4, primo comma, e 32, secondo comma, C.G.S., in relazione agli artt. 39, primo comma, e 43, commi primo e sesto, delle N.O.I.F. e all'art. 7, comma primo, dello Statuto Federale; al dirigente accompagnatore la violazione dell'art. 4, primo comma, C.G.S. in relazione all'art. 61, commi primo e quinto, delle N.O.I.F.; ai calciatori la violazione degli artt. 4, primo comma, e 32, secondo comma, C.G.S., in relazione agli artt. 39, comma primo, e 43, comma primo, delle N.O.I.F..

4. Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia, all'esito dell'udienza dibattimentale del 5 maggio 2026, con decisione resa nel procedimento n. 40/B e pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 572 dell'8 maggio 2026, ha proscioltto [omissis] dagli addebiti ed ha irrogato ai calciatori [omissis] e [omissis], della società ACR Messina 1900 SSD a r.l., *due giornate di squalifica ciascuno; al sig. [omissis], dirigente accompagnatore tesserato per la società ACR Messina 1900 SSD a r.l. mesi 2 (due) di inibizione; alla società ACR Messina 1900 SSD a r.l., punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nel campionato di competenza della*

stagione sportiva 2026/2027, ed euro 200,00 (duecento/00) di ammenda. Le statuizioni relative ai tesserati non sono state impugnate e sono, dunque, divenute definitive.

5. Avverso tale decisione, limitatamente al capo concernente la responsabilità della società, ha proposto reclamo, in data 15 maggio 2026, la A.C.R. Messina 1900 S.S.D. a r.l., affidato a un unico motivo a mezzo del quale ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6, secondo comma, C.G.S. e l'erroneità della motivazione sotto plurimi profili: che i calciatori non erano mai stati tesserati per essa reclamante, bensì per la diversa società A.C.R. Messina S.r.l.; che i fatti afferivano a un periodo anteriore alla sua stessa costituzione; che, secondo il precedente della Corte di Giustizia Federale, Sezioni Unite, Comunicato Ufficiale n. 140/CGF/2009-2010, il passaggio del titolo sportivo non ricomprende le posizioni disciplinari relative alla precedente società; che la responsabilità oggettiva sarebbe stata abrogata con l'adozione del nuovo codice di giustizia sportiva; che la clausola contrattuale di assunzione del rischio per fatti antecedenti opera sul solo piano civilistico.

Con ordinanza n. 5/CFA-2025/2026, la I Sezione della Corte Federale d'Appello ha disposto la rimessione della controversia alle Sezioni Unite, *ritenuto di dover approfondire, tra l'altro, la questione relativa agli effetti conseguenti al trasferimento del titolo sportivo.*

La Corte Federale d'Appello, Sezioni Unite, con la decisione qui impugnata, ha parzialmente accolto il reclamo, annullando la sola sanzione dell'ammenda e confermando per il resto la decisione di primo grado.

6. Avverso la decisione, la società Messina 1900 ha proposto il ricorso in epigrafe, affidato a quattro motivi di impugnazione, premettendo che il provvedimento gravato risulterebbe viziato da colpevoli omissioni nella parte motiva, nonché da erronee indicazioni ivi contenute, e chiedendo, per l'effetto, l'annullamento della sola penalizzazione di due punti in classifica.

6.1 Con il primo motivo, rubricato *Omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che ha formato oggetto di disputa tra le parti*, la ricorrente lamenta l'incongruità, l'inadeguatezza e l'obiettiva deficienza del procedimento logico posto a fondamento della decisione impugnata, richiamando i limiti del sindacato di questo Collegio quali delineati dal Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 63 del 14 luglio 2025 e dal Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 30 del 2 aprile 2021. Osserva che la Corte Federale d'Appello, pur avendo riconosciuto la totale estraneità della ricorrente ai fatti oggetto di incolpazione – tanto da annullare l'ammenda – ha mantenuto la più afflittiva sanzione della penalizzazione, così scindendo il trattamento sanzionatorio sulla base di un *iter* argomentativo che sarebbe affetto da illogicità manifesta, contraddittorietà e, in definitiva, sorretta da motivazione meramente apparente, con l'attribuzione di una responsabilità oggettiva.

6.1.1 Deduce, in particolare, che la decisione gravata avrebbe adottato un modello di ragionamento 'a ritroso', muovendo dalla natura della sanzione anziché dai soggetti che l'ordinamento sportivo riconosce come astrattamente imputabili – tesserati, persone fisiche e società – e pervenendo così a coniare un nuovo e non previsto centro di imputazione della responsabilità disciplinare, individuato nel titolo sportivo; laddove, a suo avviso, non è la natura della sanzione a determinare l'attribuibilità della responsabilità.

6.1.2 Censura, altresì, la confusione tra penalizzazioni già comminate e penalizzazioni non ancora comminate al momento del trasferimento. Rileva che, secondo la scansione cronologica della vicenda - fatti del 13 e 20 ottobre 2025, trasferimento del titolo sportivo del 15 dicembre 2025, deferimento notificato il 7 aprile 2026 -, allorché la ricorrente è stata immessa nel titolo sportivo questo non era affatto gravato dai due punti di penalizzazione e precisa che il titolo sportivo si trasferisce con le penalizzazioni precedenti, ma non con quelle successive.

6.1.3 Deduce anche la radicale contraddittorietà della decisione, la quale, da un lato, esclude la responsabilità della società per difetto del nesso di causalità materiale tra la condotta e la sfera organizzativa del sodalizio, dall'altro, ne afferma la soggezione alle conseguenze del medesimo illecito in ragione della continuità della posizione competitiva: contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili che, ad avviso della ricorrente, renderebbe la decisione nulla per violazione dell'art. 111 Cost. (Cass., SS.UU., 20 ottobre 2015, n. 21216; Cass., SS.UU., 28 ottobre 2015, n. 21948).

6.2 Con il secondo motivo, rubricato *Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 comma 2 e art. 7, del Codice di giustizia sportiva*, la ricorrente censura la decisione impugnata per avere dato luogo a una *riedizione*, se possibile ancor più severa, della responsabilità oggettiva, dapprima perimetrando correttamente i vigenti canoni di imputazione degli eventi in capo alle società e poi negandone, senza plausibile motivazione, l'applicabilità non già all'intera sanzione irrogata in primo grado, bensì a una sola parte di essa. Osserva che, pur dando la Corte Federale d'Appello compiutamente conto dell'evoluzione normativa segnata dagli artt. 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva – passaggio dalla responsabilità oggettiva in senso stretto alla responsabilità aggravata o presunta, fondata sulla colpa di organizzazione – e pur riconoscendo che un simile rimprovero non può essere mosso a un soggetto che, al tempo dell'illecito, era inesistente, tali principi sarebbero stati poi integralmente disapplicati. Deduce che, affermare che la penalizzazione, anche quella non ancora comminata, segue il titolo, equivale a negare quella svolta normativa, atteso che allo stato solo l'accertamento di un *deficit* organizzativo rispetto a un modello di diligenza esigibile configura la 'rimproverabilità' posta a fondamento della responsabilità disciplinare, in difetto della quale si tornerebbe a un modello scollato dal principio costituzionale di imputabilità dell'evento. Conclude che, se la ricorrente non è responsabile ai fini dell'ammenda

perché inesistente al tempo in cui avrebbe dovuto adottare i modelli organizzativi, parimenti non può esserlo ai fini della penalizzazione e per gli stessi identici motivi.

6.3 Con il terzo motivo, rubricato «*Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8 del Codice di giustizia sportiva FIGC*», la ricorrente deduce che l'affermazione secondo cui l'ammenda presuppone il nesso di responsabilità disciplinare, mentre la penalizzazione segue le vicende del titolo "a prescindere dall'imputabilità dell'illecito alla nuova affiliata", violerebbe l'art. 8 CGS FIGC, il quale, nell'elencare le sanzioni a carico delle società, non introduce distinzioni di sorta. Osserva che ogni sistema sanzionatorio è costruito in funzione dei soggetti di imputazione giuridica e non delle caratteristiche intrinseche delle sanzioni, sicché il grado di afflittività e le conseguenze secondarie della sanzione non ne mutano la disciplina. Rileva, inoltre, che l'assunto secondo cui la penalizzazione andrebbe irrogata a prescindere dall'imputabilità dell'illecito sortirebbe l'effetto di reintrodurre in via giurisprudenziale una forma di responsabilità oggettiva ancor più esasperata di quella espunta dal dettato normativo, per di più svincolata da qualsivoglia criterio minimo di prevedibilità, e paralizzerebbe la circolazione del titolo sportivo, non potendo alcuna società affrontare serenamente un'acquisizione foriera di penalità né meritate né prevedibili al momento dell'acquisto.

6.4 Con il quarto motivo, rubricato *Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 52 co. 3 delle NOIF*, la ricorrente deduce che la decisione impugnata violerebbe l'art. 52 delle N.O.I.F., norma che contiene un elenco tassativo e capillare degli adempimenti e delle responsabilità della società che subentra nel titolo sportivo, introducendo illegittimamente ulteriori oneri non normativamente previsti. Osserva che, ove il legislatore federale avesse ritenuto utile che talune sanzioni 'transitassero' con il titolo sportivo, avrebbe inserito tale previsione nella richiamata e assai articolata disposizione, considerata la rilevanza di un simile meccanismo sulle classifiche e sulle aspettative delle società subentranti; sicché la decisione gravata, ove confermata, introdurrebbe un ulteriore e aleatorio onere a carico delle società pretendenti i titoli sportivi trasferiti in esito a liquidazione giudiziale, in violazione della volontà del legislatore sportivo. Lamenta, infine, la violazione anche del primo comma dell'articolo, nella misura in cui la decisione include nella definizione di titolo sportivo elementi non previsti dalla norma: se il titolo sportivo è il riconoscimento delle condizioni tecniche e sportive che consentono la partecipazione a un determinato campionato, e si attegga dunque a una sorta di licenza riconosciuta a fronte di requisiti specificati dall'ordinamento sportivo, esso non contempla anche le eventuali penalizzazioni in classifica.

7. La ricorrente conclude chiedendo che il Collegio di Garanzia dello Sport, in parziale riforma dell'impugnata decisione, annulli la sanzione di due punti di penalizzazione irrogata a carico della

società A.C.R. Messina 1900 S.S.D. a r.l. e, in via gradata, annulli la decisione, con rinvio all'organo d'appello, affinché lo stesso, in diversa composizione, rinnovi la propria valutazione, eventualmente enunciando il principio di diritto cui lo stesso dovrà conformarsi.

8. La Federazione Italiana Giuoco Calcio si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 4 settembre 2026, nella quale conclude per l'inammissibilità o comunque per il rigetto del ricorso.

9. All'udienza, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni; la Procura Generale dello Sport intervenuta ha concluso per la conferma della decisione impugnata.

Considerato in diritto

L'impugnazione mira all'annullamento della decisione di secondo grado, a mezzo della quale la Corte Federale d'Appello ha parzialmente accolto l'appello proposto da una società sportiva avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale di irrogazione di una sanzione disciplinare. Va tenuto presente che l'oggetto del giudizio è circoscritto alla sola sanzione della penalizzazione dei punti in classifica, stante l'incontrovertibilità dell'accertamento negativo concernente l'applicazione della sanzione dell'ammenda, che non ha formato oggetto di appello incidentale.

I motivi possono essere trattati e decisi unitariamente, per evidenti ragioni di connessione.

Il ricorso deve essere rigettato e la decisione impugnata va confermata, sia pure con diversa motivazione.

Le Sezioni Unite della Corte Federale d'Appello muovono dalla preliminare osservazione secondo la quale le sanzioni dell'ammenda e della penalizzazione rispondono a presupposti diversi. Da un lato, infatti, si collocherebbero la responsabilità disciplinare della società, di carattere afflittivo, che presuppone sempre un nesso qualificato tra l'autore del fatto e il sodalizio chiamato a risponderne - in difetto del quale nessuna sanzione può essere imputata alla società a titolo di responsabilità propria -, dall'altro, si collocherebbero gli effetti sportivi inerenti al titolo, i quali non postulano alcuna imputazione soggettiva dell'illecito né alcun rimprovero, ma seguono la continuità della posizione competitiva incorporata nel titolo sportivo, trasferendosi con esso all'affiliata che vi subentra. Sicché, l'ammenda, misura afflittiva e personale, presuppone il nesso di responsabilità disciplinare e, in sua assenza, non può che essere annullata; la penalizzazione, in quanto incidente sulla posizione di classifica inerente al titolo, ne segue invece le vicende, a prescindere dall'imputabilità dell'illecito alla nuova (società) affiliata.

La Corte, dopo aver illustrato gli aspetti salienti della responsabilità delle società ex artt. 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, di tipo organizzativo e fondata sulla colpa, precisa, infatti, che tale responsabilità presuppone un elemento di connessione tra la condotta illecita e la società,

individuato nel rapporto di tesseramento, ovvero nella riconducibilità della condotta a soggetti che operano all'interno o nell'interesse della società, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, laddove, nel caso di specie, tale elemento di connessione difetta in origine, poiché, alla data delle gare (13 e 20 ottobre 2025), la reclamante non esisteva, in quanto costituita solo il 25 ottobre 2025, e i calciatori non erano per essa tesserati, risultando le condotte materialmente riferibili alla distinta società ACR Messina S.r.l., allora operante in regime di esercizio provvisorio del ramo d'azienda sportiva.

Diverso ragionamento la Corte segue per quanto attiene alla penalizzazione di due punti in classifica.

La considerazione del titolo sportivo, quale elemento caratterizzante ed individualizzante dell'ordinamento sportivo, che costituisce l'aspetto diversificante delle società calcistiche rispetto alle società di capitali di diritto comune e che per tale ragione - a norma dell'art. 52, secondo comma, delle N.O.I.F.- in nessun caso può essere oggetto di valutazione economica o di cessione, induce la Corte a rilevare che la permanenza della penalizzazione si giustifica su un piano affatto diverso da quello della responsabilità disciplinare, ed invero quello degli effetti squisitamente sportivi inerenti alla continuità del titolo e alla posizione competitiva che, con l'attribuzione del titolo alla nuova affiliata, a questa viene trasferita.

Per costante orientamento, aggiunge la Corte, la penalizzazione possiede una duplice valenza: afflittiva nei confronti della società che ne è colpita e, insieme, riequilibrativa nei confronti delle società antagoniste del medesimo girone, sulla cui posizione di classifica essa direttamente incide, laddove questa sua intrinseca inerenza alla classifica e alla regolarità della competizione fa sì che la penalizzazione costituisca una vicenda della posizione competitiva, prima ancora che un debito sanzionatorio personale del sodalizio: sicché essa segue la posizione di classifica cui accede - e, con questa, il titolo sportivo - a prescindere dalla persistenza o dal mutamento del soggetto che quella posizione, di volta in volta, occupa.

Non si tratta, cioè, di far rispondere la reclamante di un fatto altrui, bensì di prendere atto che, subentrando nel titolo sportivo in corso di campionato, essa subentra nella medesima posizione di classifica della cedente, con tutto ciò che quella posizione, in quel dato momento, incorpora: i punti conquistati sul campo e, specularmente, i punti di penalizzazione che su di essa gravano.

In definitiva, secondo la Corte, la conservazione della penalizzazione a carico della nuova affiliata non costituisce affermazione di una sua responsabilità disciplinare per fatti pregressi, bensì è coerente applicazione del principio per cui il trasferimento del titolo sportivo trascina con sé la posizione competitiva della squadra nella sua integralità, nei risultati ad essa favorevoli come in quelli sfavorevoli, in ossequio alle preminenti esigenze di continuità e di regolarità del campionato,

che non tollererebbero una scissione tra la posizione di classifica ereditata e le penalità che su di essa, in quel medesimo campionato, erano venute a gravare.

Il tessuto argomentativo delle Sezioni Unite della Corte Federale d'Appello non può essere condiviso.

Va, innanzitutto, rilevato che sia l'ammenda che la penalizzazione di uno o più punti in classifica costituiscono sanzioni disciplinari a carico delle società, come espressamente prevede l'art. 8, primo comma, lett. b) e g), del Codice di Giustizia Sportiva. Nessuna incidenza modificativa o estintiva delle sanzioni può essere ricondotta alle vicende del titolo sportivo, atteso che nessuna disposizione lo prevede, né riconduce al mutamento del titolo sportivo espressamente la permanenza di effetti riferibili a qualunque tipologia di sanzione.

In relazione agli effetti delle sanzioni, il mutamento del titolo sportivo di una società cui venga revocata l'affiliazione non assume diretta rilevanza. Poiché il titolo sportivo è il fondamento del diritto di partecipazione ad un campionato riconosciuto dal Presidente Federale sulla base di specifiche condizioni regolamentari (cfr. art. 52 N.O.I.F.), l'attribuzione ad altra società determina il subingresso di altro soggetto al precedente affiliato, realizzando, dal punto di vista della sfera d'interessi sportiva, una sorta di successione universale della società subentrante, il cui effetto principale è quello di occupare la stessa posizione di classifica precedentemente rivestita dalla società la cui affiliazione è stata revocata. È evidente che tale subingresso riguarda, in particolare, la posizione nel campionato siccome derivante da tutte le possibili sanzioni irrogate alla società posta in liquidazione, ivi comprese quelle pecuniarie, le quali possono essere agevolmente ricondotte nell'alveo dei debiti sportivi della società cui è stata revocata l'affiliazione, ai sensi dell'art. 52, terzo comma, n. 3, N.O.I.F..

Nella fattispecie, è certamente vero che la responsabilità presuppone l'immedesimazione organica tra la società e chi la rappresenta al momento del fatto, ma questo non consente di trarre la conclusione – tratta dal Giudice dell'appello con riguardo all'ammenda - secondo la quale tale immedesimazione sarebbe radicalmente inconfigurabile, sia perché alle date delle gare la reclamante non esisteva e non aveva alcun rappresentante, sia perché il soggetto poi divenuto presidente della reclamante era privo di carica all'epoca dei fatti. In realtà, la situazione di subingresso comporta che il nuovo soggetto divenga titolare di tutti i rapporti precedentemente in capo al soggetto cui succede, restando irrilevante l'assenza – ritenuta, invece, decisiva dal Giudice dell'appello -, in capo alla società reclamante, di qualsivoglia rapporto organico con l'autore della condotta.

Tale assenza può assumere rilievo soltanto al momento della commissione del fatto, non già al momento dell'accertamento disciplinare, né può farsi questione di responsabilità per fatto altrui,

atteso che l'effetto successorio di rilevanza sportiva investe ogni aspetto della vicenda inerente al trasferimento-attribuzione del titolo sportivo.

Assume, pertanto, rilevanza il sintomo di un'evidente contraddizione nel percorso argomentativo del giudice di merito, l'affermazione secondo cui la conservazione della penalizzazione a carico della nuova affiliata non costituisce l'accertamento di una sua responsabilità disciplinare per fatti pregressi, bensì si pone sul piano degli effetti squisitamente sportivi inerenti alla continuità del titolo e alla posizione competitiva che, con l'attribuzione del titolo alla nuova affiliata, a questa viene trasferita.

Sia l'ammenda che la penalizzazione di punti in classifica di campionato costituiscono entrambe sanzioni tipiche a carico delle società, a norma dell'art. 8 del Codice di Giustizia F.I.G.C., e sono soggette ad un regime analogo, in guisa che, mentre dal punto di vista generale esse soggiacciono al principio di personalità della sanzione, che comporta l'estinzione con il venir meno del destinatario della sanzione stessa, con riferimento al trasferimento-attribuzione del titolo sportivo, ai sensi dell'art. 52 N.O.I.F., gli effetti sportivi devono considerarsi conservati in capo alla società subentrante.

In definitiva, enucleato il sopra esposto principio di diritto, il ricorso deve essere rigettato per infondatezza e confermata la decisione impugnata alla stregua della correlata diversa motivazione.

Le spese vanno poste a carico della società ricorrente e liquidate nell'importo complessivo di € 3.000,00 a favore della parte resistente.

P.Q.M.

**Il Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione**

Rigetta il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 15 settembre 2026.

Il Presidente
F.to Vito Branca

Il Relatore
F.to Piero Floreani

Depositato in Roma, in data 19 ottobre 2026.

Il Segretario
F.to Alvio La Face